

ATTI AMMINISTRATIVI  
T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., (ud. 05-03-2009) 13-03-2009, n. 1914

## ATTI AMMINISTRATIVI

In genere

**Fatto - Diritto**      **P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

MILANO

SEZIONE III

nelle persone dei Signori:

DOMENICO GIORDANO Presidente

DARIO SIMEOLI Ref.

RAFFAELLO GISONDI Ref., relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 05 Marzo 2009

Visto il ricorso 276/2009 proposto da:

P.L.

rappresentato e difeso da:

TRUPIANO SILVIA

con domicilio eletto in MILANO

VIA PALMANOVA 28

presso

TRUPIANO SILVIA

contro

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI - MILANO

rappresentato e difeso da:

RESTIVO NADIA

con domicilio eletto in MILANO

VIA CORRIDONI 6

presso la sua sede;

avverso,

dell'istanza di accesso agli atti amministrativi depositata dal ricorrente il 10 dicembre 2008.,

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI - MILANO

Udito il relatore Ref. RAFFAELLO GISONDI e uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Il Dott. L.P., ragioniere commercialista iscritto al relativo Ordine di Milano, in data 10/12/2008 ha formulato istanza di accesso alla registrazione fonografica della seduta dell'Assemblea degli iscritti tenutasi il 26/11/2008. L'interesse ad ottenere il predetto atto sarebbe integrato dalle supposte affermazioni diffamatorie espresse a danno del ricorrente nel corso della sopra menzionata riunione a fronte delle quali egli vorrebbe presentare querela.

Scaduto il termine di trenta giorni dalla presentazione della istanza l'Amministrazione non ha provveduto con conseguente formazione del silenzio rifiuto previsto dall'art. 25 della L. 2431/90 che il Dott. P. ha impugnato.

Costituendosi nel giudizio in tal modo instaurato l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano ha eccepito che la registrazione audio della seduta non costituirebbe documento amministrativo sottoposto alla disciplina dell'accesso ex [L. 241/90](#), trattandosi di mero ausilio per la formazione del verbale ad opera del Segretario. A giudizio dell'Amministrazione, inoltre, la divulgazione di dichiarazioni rese da soggetti inconsapevoli di essere registrati, senza previa acquisizione del loro consenso, costituirebbe atto lesivo della privacy, come tale vietato dal D.Lgs 196/03.

Il Collegio ritiene il ricorso infondato.

La giurisprudenza ha affermato in più occasioni che le opinioni espresse e le valutazioni manifestate dai membri di organi collegiali nel corso delle relative sedute, anche qualora raccolte in appunti presi dall'organi verbalizzante, non costituiscono documenti amministrativi soggetti al diritto di accesso di cui alla [L. 241/90](#) (TAR Friuli 13/02/2009 n. 68; TAR Brescia 31/12/2003 n. 1823; Consiglio di Stato, IV, 4/07/1996 n. 820).

A diversa conclusione non si può pervenire qualora il Segretario adotti, ai fini della stesura del verbale altri strumenti di riproduzione come, appunto, la registrazione

fonografica della seduta (TAR Veneto, Venezia II, 14/01/2002 n. 60).

Da tali precedenti giurisprudenziali il Collegio non ha motivo di discostarsi.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione III di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

MILANO, li 05 Marzo 2009

---